

N. R.G. 1804/2021



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COSENZA
Seconda Sezione Civile

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonio Sammarro all'udienza del 22/02/2022 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1804/2021 promossa da:

'██████████' sas, in persona del legale rappresentante ██████████ P. IVA
██████████ rappresentata e difesa dagli avv.ti ██████████

OPPONENTE

E

██████████;

OPPOSTO

Oggetto: inadempimento canoni di locazione in opposizione a decreto ingiuntivo;

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

La Società '██████████' sas proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 271/2021 emesso dal Tribunale di Cosenza il 12/03/2021 e notificato il 30/03/2021 con cui era ingiunto il pagamento di € 23.450,00, oltre interessi e spese, a titolo di canoni di ottobre, novembre e dicembre 2017, nonché gennaio, febbraio, marzo, aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre e dicembre 2018, con rata mensile dell'importo di € 1.600,00, relativi al contratto di locazione registrato in data 01.06.2017 presso l'Ufficio del registro di Cosenza al n. 2814 serie 3T, concernente l'immobile situato in Montalto Uffugo Via ██████████ identificato al catasto fabbricati al foglio ██████ particella ██████ subalterno2 ██████4, in favore di ██████████ chiedendo che venisse dichiarata la carenza di legittimazione attiva di quest'ultimo, e venisse revocato il decreto ingiuntivo per insussistenza della morosità.

██████████ restava contumace.



La domanda proposta da [REDACTED] [REDACTED] è improcedibile per mancata instaurazione della procedura di mediazione obbligatoria nel termine concesso con ordinanza del 19/10/2021, per cui il decreto ingiuntivo dev'essere revocato.

Al riguardo va infatti osservato che nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria ex art. 5, comma 1-bis, d.l.g. n. 28/2010 i cui giudizi siano introdotti con decreto ingiuntivo, come nel caso di specie, una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e statuito o meno sulle istanze di concessione o sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ove proposte, l'onere di promuovere la procedura di mediazione è a carico della parte opposta, con la conseguenza che, ove essa non si attivi, alla pronuncia di improcedibilità di cui al citato comma 1 -bis conseguirà la revoca del decreto ingiuntivo (cfr., in termini, Cass., sez. un., n. 19596/2020; Cass. n. 12896/2021; Cass. n. 8015/2021).

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, avuto riguardo all'attività in concreto espletata.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza ed eccezione, così decide:

- Dichiaro improcedibile la domanda proposta in sede monitoria da [REDACTED] [REDACTED] e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo;
- Condanna [REDACTED] [REDACTED] al rimborso delle spese di lite che liquida in € 150,00 per esborsi ed € 1.000,00 per compensi, oltre accessori di legge.

Cosenza, 22 febbraio 2022

Il giudice
Antonio Sammarro

